



COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 22/06/2021

OGGETTO: Validazione Piano Economico Finanziario e approvazione tariffe TARI anno 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTIDUE** del mese di **GIUGNO** alle ore 18:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, in seduta straordinaria - urgente di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

| Nr. | Cognome e nome | Presenza | Nr. | Cognome e nome | Presenza |
|-----|--------------------|----------|-----|---------------------|----------|
| 1 | LAROSA Rosario | SI | 8 | TRIMARCHI Francesco | SI |
| 2 | LAROSA Francesco | SI | 9 | MULTARI Sara | SI |
| 3 | STALTARI Vittorio | SI | 10 | LUPIS Mario | NO |
| 4 | FILIPPONE Enzo | SI | 11 | PISTO Rocco | NO |
| 5 | LAROSA Antonio | SI | | | |
| 6 | FILIPPONE Domenico | SI | | | |
| 7 | LAROSA Gianluca | SI | | | |

PRESENTI nr. 9

ASSENTI nr. 2

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Monica Grillea

Il Vice Presidente Sig. Trimarchi Francesco, constatato il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, **PRECISA** che sono state adottate tutte le misure in materia di emergenza COVID 19, ossia i dispositivi di protezione individuale, nonché la misura di stanziamento sociale, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Canolo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario ammonta ad € 160.329,00 con un ΣT_{max} entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad € 151.674,00 e un delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) pari a € 8.654,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione di accompagnamento;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni* del 29 dicembre 2020;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”*;

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

Rilevato che : a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'Appendice 1 succitata, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Evidenziato che, ai sensi delle Delibere Arera n° 443/2019 e 57/2020:

- il Piano economico finanziario T.A.R.I. deve essere oggetto di validazione, cioè di una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e che la citata validazione «viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».
- qualora l'ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore (o da chi dovesse gestire solo parti del servizio), la validazione «può essere svolta da un soggetto, che può essere

inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale».

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Canolo è presente ma non ancora totalmente operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge completamente le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato che:

- in ragione della preoccupazione, all'interno degli enti locali, di trovare una struttura interna che effettui la validazione del Piano economico finanziario della tassa rifiuti, stante la complessità dell'operazione da svolgere, l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha chiesto all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arera) se sia ammissibile che la validazione possa essere effettuata dall'organo di revisione contabile.
- in data 27 luglio 2020, l'Autorità ha risposto in senso positivo, precisando che sia possibile «considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari.

Visto il verbale n. 09 del Revisore dei Conti con il quale ha espresso parere favorevole e validato il PEF – Piano Economico Finanziario 2021, in data 16/06/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Vista la delibera C.C. n. 10 del 03/08/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Vista altresì la successiva delibera C.C. n. 25 del 29/12/2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n.18 è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ritenuto di stabilire che per l'anno 2021 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%.

Considerato le ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche, che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, viste le attività economiche (utenze non domestiche) presenti nel territorio comunale, verrà applicata la seguente riduzione:

- riduzioni stabilite nella delibera di ARERA n.15 del 05/05/2020 per le attività rimaste chiuse nell'emergenza COVID, avvalendosi della facoltà di riduzione percentuale della quota variabile anziché dei kd, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria che invece risulterebbe obbligata se venissero ridotti i kd. Per tali attività rimaste chiuse da gennaio 2021 riduzione del 25% della quota variabile;

Si fa presente che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/09/2021;
- seconda rata: 30/11/2021;
- terza rata: 31/01/2022;
- quarta rata: 31/03/2022.
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2021.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di cui all' Allegato A) sub n. 3;

- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di stabilire che per l'anno 2021 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%;
- 6) di stabilire per le attività (utenze non domestiche) presenti nel territorio comunale rimaste chiuse nell'emergenza COVID una riduzione del 25% della quota variabile;
- 7) di dare atto che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 30/09/2021;
 - seconda rata: 30/11/2021;
 - terza rata: 31/01/2022;
 - quarta rata: 31/03/2021.

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2021.

- 9) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019

- 1) Piano Economico Finanziario 2021;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

1) Utenze domestiche

| Tipologia | Tariffe | | Coefficienti usati | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/anno) | Ka | Kb |
| 1 componente | 1,27 | 61,93 | 0,75 | 0,60 |
| 2 componenti | 1,49 | 144,51 | 0,88 | 1,40 |
| 3 componenti | 1,69 | 185,80 | 1,00 | 1,80 |
| 4 componenti | 1,83 | 227,09 | 1,08 | 2,20 |
| 5 componenti | 1,88 | 299,35 | 1,11 | 2,90 |
| 6 o più componenti | 1,85 | 350,95 | 1,10 | 3,40 |

2) Utenze non domestiche

| Comuni fino a 5000 abitanti | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Tipologia | | Tariffe | | Coefficienti usati | |
| Categorie di attività | | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/mq/anno) | Kc | Kd |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,20 | 1,20 | 0,41 | 3,55 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,28 | 1,74 | 0,59 | 5,17 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,32 | 1,96 | 0,66 | 5,80 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,21 | 1,27 | 0,43 | 3,76 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 0,48 | 3,01 | 1,01 | 8,91 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,44 | 2,74 | 0,92 | 8,11 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,50 | 3,09 | 1,05 | 9,17 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,47 | 2,89 | 0,98 | 8,58 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,26 | 1,59 | 0,54 | 4,71 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,50 | 3,11 | 1,05 | 9,23 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,61 | 3,76 | 1,27 | 11,16 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,44 | 2,73 | 0,92 | 8,10 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,57 | 3,50 | 1,18 | 10,37 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,41 | 2,54 | 0,86 | 7,53 |

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|-------|
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,46 | 2,81 | 0,95 | 8,34 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 1,59 | 9,86 | 3,32 | 29,24 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 1,26 | 7,79 | 2,62 | 23,10 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,81 | 5,01 | 1,69 | 14,84 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,24 | 7,65 | 2,58 | 22,68 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 0,16 | 1,01 | 0,34 | 3,00 |
| 21 | Discoteche, night club | 0,67 | 4,11 | 1,39 | 12,19 |



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

OGGETTO: Validazione Piano Economico Finanziario e approvazione tariffe TARI anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' tecnica relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 16/06/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Bruno Sculli

f.to Dott. Giovanni Gulluni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 16/06/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Giovanni Gulluni

Letto, approvato e sottoscritto,

IL VICE PRESIDENTE

f.to Sig. Francesco Trimarchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Monica Grillea

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi prot. n. 2018

Data 22/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Monica Grillea

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n. 267/2000

Data 22/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 22/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Monica Grillea